

Statuti



Verband Schweizerischer Vermögensverwalter | VSV
Association Suisse des Gérants de Fortune | ASG
Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni | ASG
Swiss Association of Asset Managers | SAAM

Contenuto indice

Art. 1	Ragione sociale, forma giuridica	3
Art. 2	Scopo	3
Art. 3	Qualità di socio	3
Art. 4	Soci attivi e soci individuali	3
Art. 5	Soci onorari	4
Art. 6	Soci passivi	4
Art. 7	Ammissione	4
Art. 8	Diritti e doveri	5
Art. 9	Quote sociali	5
Art. 10	Cauzione	5
Art. 11	Termine del rapporto di associazione	6
Art. 12	Organi	6
Art. 13	Assemblea dei soci e votazione per corrispondenza	6
Art. 14	Competenze	7
Art. 15	Quorum, rappresentanza, elezioni e votazioni	7
Art. 16	Diritto di voto	7
Art. 17	Consiglio	7
Art. 18	Riunioni/decisioni in via circolare/decisioni telefoniche	8
Art. 19	Funzioni e competenze	8
Art. 20	Comitato di presidenza	8
Art. 21	Segretariato	9
Art. 22	Ufficio di revisione	9
Art. 23	Tribunale d'onore	9
Art. 24	Funzioni del tribunale d'onore	9
Art. 25	Procedura di fronte al tribunale d'onore	9
Art. 26	Direzione dell'Organismo di Autodisciplina (OAD)	10

Art. 27	Tribunale arbitrale	10
Art. 28	Procedura di fronte al Tribunale arbitrale	11
Art. 29	Scioglimento dell'associazione	11
Art. 30	Entrata in vigore	11

Art. 1 Ragione sociale, forma giuridica

Con il nome

Verband Schweizerischer Vermögensverwalter (VSV)
Association Suisse des Gérants de Fortune (ASG)
Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni (ASG)
Swiss Association of Asset Managers (SAAM)

– detta in seguito ASG, rispettivamente Associazione – è costituita un'associazione ai sensi degli artt. 60 e segg. del Codice Civile svizzero, iscritta al registro di commercio. La sua durata è illimitata.

La sede centrale dell'ASG si trova a Zurigo. L'Associazione gestisce uffici regionali a Ginevra e Lugano.

Gli impegni dell'ASG sono garantiti esclusivamente dal suo patrimonio sociale. È esclusa la responsabilità personale dei soci.

Art. 2 Scopo

L'ASG si prefigge di tutelare gli interessi dei suoi soci, e in particolare di:

- rappresentare i suoi soci a livello nazionale e internazionale;
- consolidare la reputazione e la posizione dei gestori indipendenti di patrimoni sulla piazza finanziaria svizzera come pure a livello internazionale;
- collaborare con le autorità e i gruppi economici al fine di elaborare nuove regole per l'esercizio della professione;
- raccogliere dati e informazioni sulla categoria professionale, sull'Associazione e sui suoi soci, al fine di rappresentare correttamente questi ultimi nei confronti dell'opinione pubblica, delle autorità e dei gruppi economici;
- promuovere la formazione e il perfezionamento professionale dei soci e dei loro collaboratori;
- aiutare i soci in relazione alle questioni professionali e affini;
- organizzare incontri volti ad uno scambio di informazioni e di esperienze, nonché alla promozione dei principi dell'Associazione.

L'ASG emana Regole deontologiche per l'esercizio della gestione indipendente di patrimoni e è un Organismo di Autodisciplina (OAD), ai sensi della Legge relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario del 10 ottobre 1997.

Art. 3 Qualità di socio

L'Associazione presenta le seguenti categorie di soci:

- soci attivi
- soci individuali
- soci onorari
- soci passivi

Nell'ambito delle categorie di soci attivi previste in questi Statuti, il Consiglio può stabilire, in un regolamento, gruppi di specializzazione in cui i soci attivi possono essere suddivisi. Tali gruppi sono costituiti tenendo in considerazione i criteri delle diverse modalità d'esercizio della professione di gestore patrimoniale.

Non esiste alcun diritto di essere ammessi in seno all'ASG in qualità di socio. Il Consiglio disciplina, per mezzo di regolamenti e direttive, i presupposti per l'ammissione e la procedura d'ammissione, nella misura in cui essi non siano definiti dai presenti Statuti.

Art. 4 Soci attivi e soci individuali

a) *Soci attivi*

Come soci attivi possono essere ammessi persone fisiche o giuridiche nonché società di persone che esercitano, quale attività professionale principale, la gestione indipendente di patrimoni e:

- posseggano la necessaria qualifica professionale;
- godano di una buona reputazione;
- dispongano di almeno cinque anni d'esperienza nel settore della gestione patrimoniale per terzi;
- abbiano residenza o domicilio in Svizzera;
- siano iscritti nel registro di commercio;

- dispongano dell'infrastruttura necessaria per esercitare un'attività indipendente di consulenza e di gestione;
- abbiano riconosciuto le Regole deontologiche per l'esercizio della gestione indipendente di patrimoni nella versione momentaneamente in vigore, e – tramite le disposizioni interne e la loro organizzazione aziendale – garantiscano l'adempimento degli obblighi derivanti dalla Legge sul riciclaggio di denaro e dalle Regole deontologiche;
- conformemente ad un rapporto periodico di un ufficio di revisione riconosciuto dall'ASG, adempiano costantemente alle Regole deontologiche per l'esercizio della gestione indipendente di patrimoni.

Se il socio è una persona giuridica o una società di persone, quest'ultima è tenuta a nominare un rappresentante, il quale deve soddisfare gli stessi requisiti, fatta eccezione per quello relativo al luogo di domicilio. In casi debitamente motivati, il Consiglio può autorizzare la nomina di più rappresentanti.

Se più aziende caratterizzate da una denominazione sociale uguale o simile, rispettivamente poste sotto la stessa direzione, operano quale intermediario finanziario, l'ammissione è possibile soltanto se tutte queste società vengono ammesse in seno all'ASG con la qualità di soci. Il Consiglio disciplina in un regolamento le eccezioni a questo principio.

b) Soci attivi sottoposti alla vigilanza statale

Possono essere accettate quali soci attivi anche le persone fisiche, le persone giuridiche e le società di persone che esercitano, quale attività lavorativa principale, la gestione indipendente di patrimoni e che svolgono questa attività in base a un'autorizzazione statale di esercizio dell'attività professionale. Esse devono soddisfare i presupposti per l'ammissione stabiliti per i soci attivi, come pure riconoscere e rispettare le Regole deontologiche per l'esercizio della gestione indipendente di patrimoni solo nella misura in cui queste ultime non si contrappongono alle condizioni di autorizzazione applicabili nel caso specifico. Esse devono sottoporre all'Associazione un rapporto annuale di revisione che confermi il rispetto delle condizioni di autorizzazione e delle disposizioni delle Regole deontologiche applicabili nel loro caso.

c) Soci individuali

Come soci individuali possono essere ammessi associati o dipendenti in posizione dirigenziale di soci attivi che operano da almeno cinque anni in qualità di gestori di patrimoni.

I soci individuali hanno un diritto di consultazione, ma non di voto, in seno all'Assemblea dei soci, e non sono autorizzati né a fare riferimento alla loro appartenenza all'Associazione, né a utilizzare il marchio collettivo dell'ASG.

Art. 5

Soci onorari

Chi si è fatto particolarmente onore nel sostenere l'ASG o i fini da essa perseguiti può essere nominato socio onorario dall'Assemblea dei soci.

I soci onorari possono partecipare, come i soci attivi, alle manifestazioni indette dall'Associazione, hanno un diritto di consultazione, ma non di voto, in seno all'Assemblea dei soci e non sono autorizzati né a fare riferimento alla loro appartenenza all'Associazione, né a utilizzare il marchio collettivo dell'ASG.

Art. 6

Soci passivi

Come soci passivi possono essere ammessi persone fisiche e giuridiche che sostengono gli obiettivi perseguiti dall'ASG, ma

- non soddisfano tutte le condizioni per l'ammissione quali soci attivi,
- pur mostrando interesse per la categoria professionale e il lavoro di formazione dell'ASG.

I soci passivi vengono invitati, nel limite del possibile, alle manifestazioni indette dall'Associazione. Essi hanno un diritto di consultazione, ma non di voto, e non sono autorizzati né a fare riferimento alla loro appartenenza all'Associazione, né a utilizzare il marchio collettivo dell'ASG.

Art. 7

Ammissione

a) Domande d'ammissione

Le domande d'ammissione, corredate dai documenti richiesti secondo i regolamenti e le direttive adottati dal Consiglio, devono essere presentate per iscritto.

I candidati all'ammissione corrispondono una tassa di cancelleria. Tale tassa non viene rimborsata in caso di rifiuto della domanda d'ammissione.

Nel caso d'ammissione, il nuovo socio corrisponde una tassa d'ammissione, la quale è stabilita dal Consiglio in un regolamento. Tale tassa non (o solo parzialmente) viene rimborsata in caso di dimissione o esclusione dall'Associazione.

b) Decisione d'ammissione

Dopo aver esaminato e richiesto tutti i documenti nonché le informazioni necessarie, il Consiglio decide sulla domanda d'ammissione.

Il Consiglio può delegare in un regolamento l'esecuzione della procedura d'ammissione e la decisione in merito alla domanda d'ammissione ad una Commissione appositamente costituita a tal fine (Commissione d'ammissione), i cui membri non devono necessariamente far parte del Consiglio. In una tale evenienza il Consiglio, rispettivamente un Comitato costituito tra le fila dei suoi componenti (Comitato d'ammissione), ha la facoltà di verificare e eventualmente annullare le decisioni adottate dalla Commissione d'ammissione.

Contro le decisioni d'ammissione non è data possibilità di ricorso né al Tribunale d'onore né al Tribunale arbitrale. Non sussiste alcun diritto all'ammissione in seno all'Associazione.

c) Trasparenza della procedura d'ammissione

L'ASG informa i soci attivi e i soci individuali circa le domande d'ammissione pendenti. Essi possono prendere posizione sulle candidature. Nel seguito l'ASG informa periodicamente i propri affiliati circa le nuove ammissioni.

L'ASG tiene un registro pubblico dei propri affiliati.

Art. 8

Diritti e doveri

Solo i soci attivi hanno il diritto di utilizzare nella loro pubblicità e sulla loro carta intestata il marchio collettivo dell'Associazione e la denominazione **Socio dell'Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni (ASG)**. Il Consiglio può emanare delle direttive a tal riguardo.

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le disposizioni degli Statuti e – nella misura in cui esse trovano applicazione nel loro caso specifico – le Regole deontologiche per l'esercizio della gestione indipendente di patrimoni, nonché le eventuali decisioni prese dai competenti organi dell'Associazione e le direttive emanate da questi ultimi. Essi si assoggettano al Tribunale d'onore (artt. 23 e segg.) e al Tribunale

arbitrale (artt. 27 e segg.) istituiti dall'Associazione, rinunciando ad adire i tribunali statali.

Art. 9

Quote sociali

L'importo delle quote annue per i soci attivi è fissato ogni anno dall'Assemblea dei soci per l'anno successivo. Le quote annuali per i soci attivi non devono superare l'importo di CHF 3 500.– (IVA escl.).

I soci onorari sono esonerati dal pagamento della quota.

La quota minima a carico dei soci passivi è fissata individualmente al momento della loro ammissione e può essere adeguata alle mutate circostanze. La quota annua non deve superare l'importo di CHF 5 000.– (IVA escl.).

La quota annua per i soci individuali non deve superare l'importo di CHF 500.– (IVA escl.).

Nell'anno dell'affiliazione, i soci entrati nell'ASG nella seconda metà dell'anno pagano la metà della quota stabilita.

I soci sono tenuti a versare all'Associazione – sotto forma di quote sociali – i mezzi necessari per il conseguimento degli scopi e l'adempimento dei compiti.

Art. 10

Cauzione

Ogni socio attivo deposita presso l'ASG una cauzione infruttifera sotto forma di contanti, garanzia bancaria o assicurazione di cauzione, il cui importo viene fissato dal Consiglio, ma che ammonta ad un minimo di CHF 25 000.–.

La cauzione funge da garanzia per l'Associazione esclusivamente per le quote associative conformemente all'art. 9, per i costi delle procedure del Tribunale arbitrale e del Tribunale d'onore, per le pene convenzionali inflitte in conformità alle Regole deontologiche per l'esercizio della gestione indipendente di patrimoni, come pure per eventuali danni subiti dall'Associazione in caso di esclusione di un socio.

L'ammontare della cauzione vale anche per i soci che sono affiliati direttamente all'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro. Se più aziende caratterizzate da una denominazione

sociale uguale o simile, rispettivamente poste sotto la stessa direzione, operano quale intermediario finanziario, il Consiglio può ridurre la cauzione.

Il Consiglio è autorizzato a rinunciare momentaneamente al versamento della cauzione, qualora esso concluda una relativa assicurazione sulle cauzioni per i soci. Il Consiglio decide se e in quale misura il premio assicurativo debba essere addizionato alla quota associativa.

Art. 11

Termine del rapporto di associazione

a) Dimissioni

Le dimissioni sono valide solo se annunciate almeno tre mesi prima della fine di un anno civile. Esse devono essere inoltrate per mezzo di lettera raccomandata alla sede centrale oppure ad uno degli uffici regionali. Per l'osservanza del termine fa stato la data del timbro postale.

Resta riservato il diritto di un socio di dimettersi immediatamente dall'Associazione per motivi gravi. In un tal caso la quota sociale è dovuta fino allo spirare del termine regolare delle dimissioni.

b) Esclusione

Il Consiglio può espellere un socio per gravi motivi, in particolare

- a) se egli viola gli Statuti o le Regole deontologiche per l'esercizio della gestione indipendente di patrimoni anche dopo essere stato ammonito, sempreché la valutazione della violazione delle Regole deontologiche non compete al Tribunale d'onore;
- b) se egli non versa la quota sociale e/o la cauzione nemmeno dopo aver ricevuto un sollecito per raccomandata;
- c) su richiesta del Tribunale d'onore, nei casi in cui il Tribunale d'onore stesso non può ordinarne l'esclusione;
- d) se una delle condizioni d'ammissione non è più soddisfatta, e viene rifiutato anche il passaggio in una categoria di soci le cui condizioni d'ammissione sarebbero soddisfatte.

I soci uscenti o espulsi perdono i loro diritti sul patrimonio dell'Associazione. Le quote sociali annue pagate o dovute spettano all'ASG.

Se un socio, per motivi indipendenti dalla sua volontà, viene espulso dall'Associazione nella prima metà dell'anno, la metà della quota sociale annua gli viene rimborsata o condonata.

In un regolamento, il Consiglio può delegare la competenza di espellere un socio dall'Associazione alla Commissione d'ammissione da lui costituita. Resta riservata la facoltà del Consiglio, rispettivamente del Comitato d'ammissione costituito tra le fila dei suoi componenti, di verificare e eventualmente annullare le decisioni adottate dalla Commissione d'ammissione.

Art. 12

Organi

Gli organi dell'ASG sono:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) il Consiglio
- c) il Comitato di Presidenza
- d) il Segretariato
- e) l'Ufficio di revisione
- f) il Tribunale d'onore
- g) la Direzione dell'Organismo di Autodisciplina (OAD)

In conformità a questi Statuti il Consiglio è autorizzato a costituire un Comitato d'ammissione e una Commissione d'ammissione.

Art. 13

Assemblea dei soci e votazione per corrispondenza

L'Assemblea ordinaria dei soci ha luogo ogni anno, al più tardi sei mesi dopo la fine dell'esercizio annuale. La convocazione avviene con un mese d'anticipo, mediante avviso scritto del Consiglio. Essa deve contenere l'ordine del giorno, il rapporto d'attività del Consiglio e la documentazione necessaria per le principali delibere.

Gli oggetti da iscrivere all'ordine del giorno devono essere comunicati per iscritto al Segretariato alla sede dell'Associazione 60 giorni prima dell'Assemblea ordinaria dei soci.

Tutti i soci hanno diritto di partecipare all'Assemblea.

Le Assemblee straordinarie dei soci vengono convocate su decisione del Consiglio o su richiesta di almeno il 10% dei soci aventi diritto di voto.

L'Assemblea dei soci viene diretta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, da un altro membro del Consiglio. Egli, in occasione delle delibere assembleari, ha voto preponderante.

Invece di convocare un'Assemblea straordinaria dei soci, per determinate questioni oggettive (eccezione fatta per gli emendamenti degli Statuti e per lo scioglimento dell'ASG) il Consiglio ha la facoltà di ordinare una votazione per corrispondenza.

Se la sostituzione nelle cariche statutarie e legali inerenti gli organi dell'Associazione ha carattere d'urgenza, il Consiglio può indire un'elezione per corrispondenza.

Art. 14

Competenze

L'Assemblea dei soci decide in merito a:

- a) la nomina di soci onorari;
- b) l'elezione o la destituzione dei membri del Consiglio, dell'Ufficio di revisione e dei membri del Tribunale d'onore;
- c) l'approvazione del rapporto d'attività del Consiglio e del conto annuale;
- d) lo scarico del Consiglio su proposta dell'Ufficio di revisione;
- e) la fissazione delle quote annuali per i soci attivi nel quadro dei presenti Statuti;
- f) l'approvazione del bilancio preventivo annuale;
- g) l'autorizzazione di spese non iscritte nel bilancio preventivo che superano l'importo di CHF 100 000.– per ogni voce di bilancio come pure sorpassi di spese iscritte nel bilancio preventivo di almeno il 10% per ogni voce di bilancio, qualora essi superino l'importo di CHF 100 000.–;
- h) l'approvazione del programma d'attività per l'esercizio in corso;
- i) l'approvazione e revisione degli Statuti;
- j) gli altri punti all'ordine del giorno proposti dal Consiglio;
- k) lo scioglimento dell'ASG.

Art. 15

Quorum, rappresentanza, elezioni e votazioni

Per tutte le votazioni e le elezioni è richiesta la maggioranza semplice di tutti i voti espressi. Per emendare gli Statuti è richiesta la maggioranza di due terzi di tutti i voti presenti. Le persone giuridiche e le società di persone possono essere rappresentate soltanto da organi direttivi iscritti nel registro di commercio, dai loro rappresentanti o da un socio individuale attivo presso il socio. I soci assenti possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro socio attivo. Un socio non può tuttavia esprimere più di due voti.

In occasione dell'Assemblea dei soci, le votazioni e le elezioni a scrutinio segreto possono essere ordinate dal Consiglio, oppure essere richieste da $\frac{1}{5}$ dei soci con diritto di voto presenti all'Assemblea. Restano riservate le disposizioni concernenti la votazione per corrispondenza e l'elezione per corrispondenza.

Art. 16

Diritto di voto

Solo i soci attivi hanno diritto di voto in seno all'Assemblea dei soci e in occasione delle votazioni per corrispondenza. Ogni socio attivo ha un voto. Gli altri soci hanno il diritto di avanzare e motivare proposte concernenti i punti all'ordine del giorno in occasione dell'Assemblea dei soci, rispettivamente all'attenzione di quest'ultima.

Art. 17

Consiglio

Il Consiglio è composto dal Presidente, da due Vicepresidenti e da un massimo di altri sei membri. Esso si costituisce autonomamente.

Nel Consiglio possono essere eletti i soci attivi (rispettivamente un loro rappresentante) e i soci onorari. La durata del mandato è fissata a tre anni. È ammessa la rielezione. I membri del Consiglio, rispettivamente il socio attivo da essi rappresentato, sono esonerati dall'obbligo di versare la quota sociale. Per il resto, i membri del Consiglio svolgono la loro funzione a titolo gratuito. Le spese e gli esborsi in contanti vengono rimborsati nell'ambito del bilancio preventivo approvato.

Le prestazioni di singoli membri del Consiglio che vanno oltre la normale attività del Consiglio devono essere remunerate alle tariffe in d'uso sul mercato.

I membri del Consiglio sono tenuti a trattare con il massimo riserbo tutte le informazioni che ottengono nell'esercizio della loro attività in seno al Consiglio. Essi si attengono al principio della collegialità.

Art. 18

Riunioni/decisioni in via circolare/decisioni telefoniche

Il Consiglio si riunisce con la frequenza richiesta dall'andamento dell'attività dell'Associazione; di norma, esso tiene quattro riunioni all'anno. La convocazione avviene tramite il Presidente, su richiesta di un membro del Consiglio o dell'Ufficio di revisione.

Il Consiglio raggiunge il quorum quando è presente almeno la metà dei suoi membri. Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità di voti, il voto del Presidente conta il doppio.

Il Consiglio può adottare decisioni per via circolare, per telefax oppure per e-mail, purché nessun membro vi si opponga immediatamente e richieda una deliberazione orale nel corso di una riunione.

Il Consiglio può inoltre prendere decisioni tramite conferenze telefoniche rispettivamente video- oppure audioconferenze, purché nessun membro vi si opponga immediatamente. Dette conferenze devono essere verbalizzate per iscritto e partecipate ai membri del Consiglio per telefax oppure e-mail entro la fine del giorno feriale successivo.

Art. 19

Funzioni e competenze

Il Consiglio dirige l'ASG e decide in merito a tutte le questioni che non sono riservate ad un altro organo dell'Associazione. Ad eccezione delle attribuzioni indicate qui di seguito il Consiglio può, nel quadro di uno o più regolamenti, delegare ai Comitati e alle Commissioni previste dai presenti Statuti oppure al Segretariato la direzione dell'ASG e l'amministrazione delle attività.

Al Consiglio spettano le seguenti inalienabili attribuzioni:

- a) l'elaborazione e la determinazione degli scopi strategici e dell'orientamento dell'ASG;
- b) l'elezione del Presidente, del Vicepresidente, dei membri del Comitato di presidenza, del Comitato d'ammissione e della Commissione d'ammissione come pure della Direzione dell'Organismo di Autodisciplina (OAD);
- c) la nomina e la destituzione del direttore rispettivamente dei direttori del Segretariato nonché la designazione delle persone autorizzate a rappresentare l'ASG e la determinazione del loro diritto di firma; viene accordato esclusivamente il diritto di firma collettiva a due;
- d) il rilascio e l'emendamento delle Regole deontologiche per l'esercizio della gestione indipendente di patrimoni. Il 10% dei soci possono richiedere che le nuove Regole deontologiche siano sottoposte al voto dell'Assemblea.
- e) il rilascio e l'emendamento dei regolamenti nonché delle direttive relative ai Comitati e alle Commissioni come pure del Regolamento dell'Organismo di Autodisciplina (OAD);
- f) la presentazione del bilancio preventivo annuale e di eventuali bilanci preventivi speciali, come pure del rapporto d'attività e del conto annuale all'Assemblea dei soci;
- g) la preparazione e l'allestimento delle proposte da sottoporre all'Assemblea dei soci;
- h) il rilascio delle disposizioni sullo svolgimento delle votazioni per corrispondenza e delle elezioni per via circolare.

Art. 20

Comitato di presidenza

Il Comitato di presidenza viene nominato dal Consiglio, che sceglie i membri tra le proprie fila.

Il Comitato di presidenza gestisce gli affari dell'Associazione in conformità al relativo Regolamento, nella misura in cui tale attività non è stata delegata al Segretariato. Il Comitato di presidenza sorveglia l'amministrazione degli affari dell'Associazione tramite il Segretariato.

Fintanto che il Consiglio non ha costituito il Comitato di presidenza, le competenze di quest'ultimo incom-

bono al Consiglio, rispettivamente le sue mansioni devono essere svolte dal Consiglio.

La procedura di deliberazione in seno al Comitato di presidenza è retta dalle disposizioni regolanti il Consiglio (Art. 18).

Art. 21

Segretariato

Il Segretariato svolge le mansioni delegategli dal Consiglio e si occupa altresì degli affari dell'Associazione che gli sono affidati nel quadro dei presenti Statuti, dei regolamenti e delle direttive. Esso sottostà alla vigilanza del Consiglio rispettivamente del Comitato di presidenza.

La sede principale di Zurigo sorveglia e coordina gli uffici regionali di Ginevra e di Lugano.

I collaboratori del Segretariato sono tenuti a trattare con il massimo riserbo le informazioni di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della loro attività per l'Associazione. Essi si attengono al principio della collegialità previsto per gli altri organi dell'Associazione.

Art. 22

Ufficio di revisione

L'Assemblea dei soci nomina un Ufficio di revisione che verifica i conti dell'Associazione, presenta un rendiconto e chiede eventualmente lo scarico del Consiglio. La durata del mandato è fissata in due anni.

L'Ufficio di revisione deve essere indipendente dall'Associazione, dalla Direzione dell'Associazione e dai soci. Esso non può esercitare nessuna attività per l'Associazione, per la Direzione dell'Associazione e per i soci che possa dare adito a dubbi circa la propria indipendenza.

Art. 23

Tribunale d'onore

Il Tribunale d'onore è composto da un Presidente, da un minimo di quattro giudici a latere e da due supplenti. Esso si costituisce autonomamente.

Ogni socio (rispettivamente rappresentante di un socio attivo) che non sia contemporaneamente membro del Consiglio o della Direzione dell'Organismo di Autodisciplina (OAD) può essere eletto dall'Assemblea dei soci può eleggere in seno al Tribunale d'onore. La durata del mandato è fissata a tre anni. È ammessa la rielezione.

Art. 24

Funzioni del tribunale d'onore

Il Tribunale d'onore giudica:

- le controversie tra organi e tra soci dell'ASG che riguardino gli interessi dell'Associazione, e in particolare gli Statuti, le Regole deontologiche per l'esercizio della gestione indipendente di patrimoni e i regolamenti;
- le controversie tra l'ASG e i suoi soci che riguardino gli interessi dell'Associazione, e in particolare gli Statuti, le Regole deontologiche per l'esercizio della gestione indipendente di patrimoni e i regolamenti, a condizione che non debba essere applicata la procedura in conformità alle disposizioni concernenti l'Organismo di Autodisciplina (OAD);
- su proposta della Direzione dell'Organismo di Autodisciplina (OAD), e indipendentemente da eventuali procedure promosse dallo Stato, le violazioni da parte di soci dell'Associazione delle Regole deontologiche per l'esercizio della gestione indipendente di patrimoni e dei relativi regolamenti d'esecuzione.

Art. 25

Procedura di fronte al tribunale d'onore

a) *Avvio*

La procedura di fronte al Tribunale d'onore viene avviata mediante lettera raccomandata all'attenzione del Presidente del Tribunale stesso. L'atto che avvia il procedimento deve contenere un'istanza e la relativa motivazione, come pure l'indicazione delle disposizioni legali, statutarie o regolamentari sui quali l'istanza si fonda.

b) *Procedura d'istruzione*

Il Presidente nomina un membro del Tribunale d'onore a cui viene affidata l'istruzione del procedi-

mento. Il membro a cui è stata affidata l'istruzione del procedimento offre alle parti coinvolte nel procedimento – e se necessario pure ad altri organi dell'Associazione – l'opportunità di esprimersi in forma scritta. Se lo reputa necessario, egli ascolta le parti nell'ambito di una discussione verbale e raccoglie le prove necessarie.

Al più tardi prima della raccolta delle prove, si tiene un tentativo di conciliazione.

Se nel corso della raccolta delle prove si tangono segreti commerciali di una parte coinvolta nel procedimento, il Tribunale d'onore ordina l'adozione dei provvedimenti necessari ai fini della tutela degli interessi di segretezza.

Se una parte coinvolta nel procedimento rifiuta di cooperare alla raccolta delle prove, il Tribunale d'onore valuterà questo atteggiamento a propria discrezione.

c) Decisione

Al termine del procedimento d'istruzione, il membro incaricato dell'istruzione presenta una proposta al Presidente e gli consegna la pratica.

La decisione viene presa da tre membri del Tribunale arbitrale, con esclusione del membro incaricato dell'istruzione. La decisione viene comunicata per iscritto alle parti coinvolte nel procedimento e al Consiglio, con indicazione delle principali motivazioni.

d) Ulteriore regolamento procedurale

Per il resto, il Tribunale d'onore disciplina autonomamente la procedura e decide in merito alla contribuzione alle spese.

e) Procedura in conformità alle Regole deontologiche per l'esercizio della gestione indipendente di patrimoni

Il giudizio relativo alle violazioni delle Regole deontologiche per l'esercizio della gestione indipendente di patrimoni si basa sulle disposizioni procedurali di queste Regole deontologiche e sui regolamenti emanati in base alle stesse.

Art. 26

Direzione dell'Organismo di Autodisciplina (OAD)

L'Organismo di Autodisciplina (OAD) dell'ASG viene diretto dalla sua Direzione. La Direzione OAD si compone di una o più persone nominata/e dal Consiglio. I membri della Direzione OAD non devono necessariamente essere soci dell'ASG.

La Direzione OAD è l'organo di contatto per l'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro e per l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge sul riciclaggio di denaro nel settore finanziario. Essa sorveglia la corretta applicazione da parte dei soci attivi delle Regole deontologiche per l'esercizio della gestione indipendente di patrimoni.

Per il resto, le incombenze e le competenze della Direzione OAD si basano sulle disposizioni del Regolamento dell'Organismo di Autodisciplina (OAD), delle Regole deontologiche per l'esercizio della gestione indipendente di patrimoni nonché delle direttive emanate dal Consiglio in conformità a tali norme.

Per l'evasione delle questioni amministrative, la Direzione OAD è affiancata dal Segretariato.

I membri della Direzione OAD sono tenuti a trattare con il massimo riserbo le informazioni di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della loro attività per l'Associazione. Essi si attengono al principio della collegialità.

La procedura di deliberazione in seno alla Direzione OAD è retta dalle disposizioni regolanti il Consiglio (Art. 18).

Art. 27

Tribunale arbitrale

Il Tribunale arbitrale può essere adito

dall'ASG:

- se un socio non versa una pena convenzionale inflitta dal Tribunale d'onore in conformità alle Regole deontologiche per l'esercizio della gestione indipendente di patrimoni;
- quale istanza d'impugnazione per il riesame di decisioni pronunciate dal Tribunale d'onore.

da un socio:

- quale istanza d'impugnazione per il riesame di decisioni pronunciate dal Tribunale d'onore.

Il Tribunale arbitrale decide in via definitiva e con esclusione dei tribunali statali.

Art. 28

Procedura di fronte al Tribunale arbitrale

Ciascuna delle due parti coinvolte nella procedura arbitrale nomina un giudice arbitrale, e i due arbitri nominano di comune accordo il Presidente del Tribunale arbitrale.

La procedura di fronte al Tribunale arbitrale viene avviata con la designazione del giudice arbitrale che deve essere nominato dalla parte attrice e con l'invito rivolto alla/e parte/i convenuta/e di designare il giudice arbitrale da essa/e nominato. Se vi sono diverse parti convenute, esse devono concordare un giudice arbitrale.

Se una parte non ha designato il proprio giudice arbitrale entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta dell'altra parte concernente l'avvio della procedura arbitrale, oppure se entro 30 giorni dall'accettazione del mandato i due giudici arbitrali non riescono a raggiungere un'intesa in relazione alla nomina di un Presidente, il Tribunale d'appello del Canton Zurigo procede alla/e nomina/e su richiesta di una delle parti.

Se per un motivo qualsiasi un giudice arbitrale non è (più) in grado di svolgere la sua funzione, la parte che lo ha nominato deve designare un altro giudice arbitrale entro 30 giorni; in caso contrario, il Tribunale d'appello del Canton Zurigo procederà alla nomina su richiesta dell'altra parte. Se per un motivo qualsiasi il Presidente del Tribunale arbitrale non è (più) in grado di svolgere la sua funzione, gli arbitri devono nominare entro 30 giorni un nuovo Presidente del Tribunale arbitrale; in caso contrario, il Tribunale d'appello del Canton Zurigo procede alla nomina su richiesta di una parte.

In caso di sostituzione di un giudice arbitrale o del Presidente del Tribunale arbitrale, gli atti processuali ai quali ha partecipato il giudice arbitrale, rispettivamente il Presidente, sostituito mantengono la loro validità.

Per il resto, la procedura di fronte al Tribunale arbitrale si basa sulle disposizioni del Concordato sulla giurisdizione arbitrale e sull'Ordinamento processuale civile federale.

A prescindere dalle parti coinvolte nella procedura, il Tribunale arbitrale comunica la sua decisione anche al Consiglio dell'ASG.

Art. 29

Scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento dell'ASG presuppone una delibera dell'Assemblea dei soci, adottata con una maggioranza di tre quarti dei voti presenti e rappresentati. L'Assemblea dei soci decide anche in merito alla liquidazione, all'impiego delle eccedenze e alla consegna dell'archivio.

Art. 30

Entrata in vigore

Una volta approvati dall'Assemblea dei soci, il Consiglio dispone sull'entrata in vigore dei presenti Statuti. In caso di dubbi derivanti dall'interpretazione del testo della versione originale tedesca con la versione italiana, fa stato la versione originale.

In occasione dell'Assemblea dei soci che si terrà nel corso dell'anno 2006, i soci attivi fissano le quote per l'anno 2006 e 2007.

Dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, le domande d'ammissione pendenti che siano state presentate in conformità alle precedenti disposizioni statutarie verranno trattate in base ai nuovi Statuti. Anche i presupposti d'ammissione si fondano sui presenti Statuti.



Verband Schweizerischer Vermögensverwalter | VSV
Association Suisse des Gérants de Fortune | ASG
Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni | ASG
Swiss Association of Asset Managers | SAAM

Geschäftsstelle
Bahnhofstrasse 35
CH-8001 Zürich
Tel. 044 228 70 10
Fax 044 228 70 11
info@vsv-asg.ch
www.vsv-asg.ch

Bureau régional
13, avenue Krieg
CH-1208 Genève
Tél. 022 347 62 40
Fax 022 347 62 39
info@vsv-asg.ch
www.vsv-asg.ch

Ufficio regionale
Via Landriani 3
CH-6900 Lugano
Tel. 091 922 51 50
Fax 091 922 51 49
info@vsv-asg.ch
www.vsv-asg.ch